



ATO2 LAZIO CENTRALE - ROMA

Segreteria Tecnico Operativa - ATO2

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99902042

Del 16-07-2020

Registro Unico n. 1938
del 21/07/2020

Protocollo n. 0108754 del
21/07/2020

Responsabile dell'istruttoria
Ing. Massimo Paternostro

Responsabile del procedimento
Ing. Massimo Paternostro

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 21/07/2020

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADEMPIMENTO D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO GLI UFFICI DELLA STO ATO2 - ROMA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

visto

il D.L. n. 18 del 17/03/2020;

l'art. 163, comma 1, 3 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

viste, altresì,

la Determinazione Dirigenziale R.U. 67 del 14/01/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 che sarà comunicato alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi del Regolamento di funzionamento della STO;

le Determinazioni R.U. n.763 del 27/02/2019, R.U. n. 2707 del 11/07/2019 e R.U. n. 4005 del 15/10/2019, di Variazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

premessi

che a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018 la Regione Lazio sospendendo l'efficacia della DGR n. 56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

viste

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa (STO) dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premessi, inoltre,

che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi 16 e 47, della Legge 56/2014, subentrando dal 01/01/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che l'art. 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO ATO2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni



assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

tenuto conto

il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, integrato con le disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo, D.Lgs. 56/2017, e ss.mm.ii.;

i criteri e le disposizioni introdotte dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall’ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

l’art. 36, comma 1, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici che prevede il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, secondo cui le amministrazioni pubbliche “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”;

viste

le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte misure sempre più stringenti finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale;

premesso

che la STO, per i propri uffici siti in Via Cesare Pascarella, 31 - 00153 – Roma, necessita del servizio relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

che, al fine di salvaguardare la salubrità degli ambienti di lavoro, ai sensi del D.LGS. 81/08 e ss.mm. e ii., e in relazione alle condizioni di emergenza sanitaria correlata al COVID 19, per l’annualità 2020, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio in oggetto;

che il servizio ha carattere continuativo e necessario per garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi svolti;

che la contingente epidemia da COVID-19 ha necessitato, da parte delle amministrazioni, di predisporre misure che consentano di far fronte alle problematiche connesse al contrasto della pandemia;

che il D. Lgs. 81/08 impartisce le disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione;

che il servizio dovrà rispettare i canoni previsti nel protocollo firmato il 14 marzo 2020 tra il Governo, i Sindacati e le Imprese per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

che il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 6 nel D.P.C.M. 26 aprile 2020;

che quanto sopra citato è, pertanto, funzionale a garantire la sicurezza degli uffici e risulta necessario e di particolare urgenza;

verificato

che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.e i. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);

dato atto

che, con tale sistema, gli acquisti possono essere effettuati secondo tre modalità: "Ordine diretto (ODA)", cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori; "Richiesta di offerta (RdO)" grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze; "Trattativa Diretta" rivolta ad un unico operatore economico, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le tempistiche e consentendo così procedure più immediate nell'acquisto di qualsiasi bene o servizio;

visto

l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per cui, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta;

considerato

che dalla verifica eseguita non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;

che, in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella Legge 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di "fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328" per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

che sia per l'importo stimato della spesa, sia per le caratteristiche della fornitura si può procedere attraverso il MePA di Consip, mediante Trattativa Diretta;

che la modalità di acquisto tramite "Trattativa Diretta" riduce la tempistica, permettendo procedure più immediate nell'acquisto di una fornitura o di un servizio;

che il fornitore scelto per avviare la Trattativa Diretta per l'acquisto del ricercato servizio di manutenzione in oggetto, è la ***** valutata idonea ad effettuare la suddetta fornitura;

vista

l'offerta tecnico-economica presentata, in data 24/06/2020, dalla ***** relativamente alla



suddetta ***** , per un importo complessivo pari a € 16.228,00 IVA esclusa;

considerato

che l' offerta della ***** include, nello specifico, tutte le caratteristiche indicate nella scheda tecnica della ***** ed è idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

che il prezzo praticato risulta essere congruo in relazione alla tipologia di fornitura ed alle caratteristiche che presenta;

che ***** è idonea all'erogazione di detta prestazione in quanto fornitore di tale tipologia di servizio, nonché presente sul MePA;

che la spesa complessiva, pari a € 19.798,16 IVA inclusa, risulta necessaria alla realizzazione di quanto sopra specificato;

che, pertanto, la suddetta *****risulta il soggetto più adeguato alla celere attivazione del ricercato servizio per la STO;

che, pertanto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si ritiene opportuno e necessario procedere con l'affidamento, mediante trattativa diretta sul MePA, alla *****per un importo pari a € 19.798,16 = (IVA al 22% inclusa), per l'annualità 2020;

che la STO ha attivato tutti i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al fine di verificare l'assenza dei "motivi di esclusione";

che si provvederà all'immediata risoluzione dello stesso, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità;

che la STO potrà recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui, in vigore del contratto stesso, dovessero emergere convenzioni Consip con un parametro migliorativo ed il contraente non consenta ad una modifica;

preso atto

della dichiarazione relativa al divieto di svolgimento di attività incompatibili, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, con la quale la *****dichiara che, da parte della Società stessa non sono stati prodotti contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti della STO ATO2 che hanno esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (c.d. anti-pantouflage);

dato atto

che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento, della STO e dall'amministratore della Ditta SAMA Antincendio S.r.l. il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale n.109 del 15/10/2018, agli atti dell'Ufficio;

dell'attestazione di assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente procedente;



che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto che la spesa di euro € 19.798,16 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Macroaggregato	2	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
Capitolo/Articolo	702002/32	ATO2 - ADEMPIMENTI DLGS 81/2008
CDR	2599	ATO2
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero		--
Importo	€ 19.798,16	--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

preso atto

della dichiarazione relativa al divieto di svolgimento di attività incompatibili, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, con la quale la ***** dichiara che, da parte della Società stessa non sono stati prodotti contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti della STO ATO2 che hanno esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (c.d. anti-pantouflage);

dato atto

che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento, della STO e dall'amministratore della ***** il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale n.109 del 15/10/2018, agli atti dell'Ufficio;

dell'attestazione di assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente precedente;

che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

DETERMINA



per quanto in premessa e parte integrante del presente atto

1. di affidare, mediante Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso gli uffici della STO ATO2, per l'annualità 2020, alla ***** per un importo complessivo di € 19.798,16 (IVA al 22% inclusa);
2. di provvedere all'immediata risoluzione del contratto per la fornitura del servizio in oggetto qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi e al proseguimento del rapporto contrattuale;
3. di impegnare l'importo di 19.798,16, IVA inclusa, sul Capitolo 702002/32 dell'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2021;
4. di prendere atto della clausola di recesso unilaterale della quale la STO ATO2 potrà avvalersi nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da CONSIP un parametro migliorativo ed il contraente non consenta ad una modifica;

Di imputare la spesa di euro € 19.798,16, come di seguito indicato:

Euro 19.798,16 in favore di **** C.F **** - ****, ****

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
99	1	7	2	702002/32	2599	00000	2020	101965/0

CIG: Z372D691E7

5. di liquidare alla *****la somma complessiva di € 19.798,16, IVA inclusa, con pagamento della fornitura in oggetto per quote semestrali posticipate, ciascuna pari ad € 8.114,00, IVA esclusa, previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi, dietro presentazione di regolare fattura secondo quanto stabilito dall'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni;

6. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, dalla Legge 136/2010, così come modificata dal Legge 217/2010;

- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità ed eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;

7. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30



gg decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate